



CITTÀ DI CARMAGNOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE **PER LA DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvazione modifiche agli articoli 4,7,8,12
con Delibera C.C. n. 75 del 28/09/2017

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti al Comune di Carmagnola allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di protezione civile in caso di eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali di protezione civile.

Art. 2 (Struttura comunale di protezione civile)

1. La struttura comunale di protezione civile ha il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile e al presente regolamento, nonché alle attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 così come aggiornata dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119.
2. La struttura comunale di protezione civile ha tra le sue funzioni:
 - a) coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di Autorità comunale di protezione civile, nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione dell'emergenza e di ripristino delle condizioni di normalità;
 - b) applicare le pianificazioni nazionale, regionale e comunale in materia di protezione civile;
 - c) diffondere una cultura di protezione civile attraverso iniziative pubbliche di informazione alla cittadinanza ed esercitazioni, allo scopo di stimolare comportamenti autoprotettivi e resilienti e di solidarietà nelle situazioni d'emergenza;
 - d) favorire la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori di protezione civile;
3. La struttura comunale di protezione civile è composta principalmente dal personale dipendente dell'Ente e dal volontariato di protezione civile mobilitati per svolgere attività di protezione civile.
4. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, è l'Autorità comunale di protezione civile e sovrintende, di persona o tramite suo delegato, la struttura comunale di protezione civile.

CAPO II ORGANI E STRUTTURE

Art. 3 (Composizione ed articolazione del Centro Operativo Comunale)

1. Il Centro Operativo Comunale (COC), articolato su due livelli politico-decisionale e tecnico-esecutivo, è composto da:
 - a) Comitato Comunale di Protezione Civile;
 - b) Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato;
 - c) Unità di Crisi Comunale (UCC);
 - d) Sala Operativa Comunale (SOC).
2. Appartengono al livello politico-decisionale e coadiuvano il Sindaco nelle attività di protezione civile, il Comitato Comunale di Protezione Civile e il Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato.
3. Il Centro Operativo Comunale si avvale, anche attraverso specifici protocolli di intesa, di tutti i soggetti istituzionali demandati all'azione di protezione civile, sia pubblici sia privati.

Art. 4 (Composizione del Comitato Comunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile, di seguito denominato *Comitato*, assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di protezione civile in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.
2. La composizione del *Comitato* è la seguente:
 - a) *Sindaco*, di persona o tramite suo rappresentante, che lo presiede (membro permanente);
 - b) *Vicesindaco*, quale sostituto del Sindaco;
 - c) *Assessore alla Protezione Civile* (membro permanente);
 - d) *Direttore di Ripartizione OO.PP. - Protezione Civile*, di persona o tramite suo rappresentante (membro permanente);
 - e) *Comandante della Polizia Locale*, di persona o tramite suo rappresentante (membro permanente);
 - f) *Assessori della Giunta comunale*;
 - g) *Comandante della Stazione dei Carabinieri di Carmagnola*.
3. Con la presenza dei quattro membri permanenti la seduta del *Comitato* risulta regolarmente costituita.
4. Il *Comitato* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.

5. È facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *Comitato*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
6. Il *Comitato* viene convocato dal Sindaco o dal suo rappresentante:
 - a) in via ordinaria, ogni qual volta il Sindaco ritenga necessario avvalersi del parere del *Comitato* sulle attività ordinarie della struttura comunale di protezione civile;
 - b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione e a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il *Comitato* stesso.
7. Il *Comitato* deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio comunale.
8. Le convocazioni avvengono su disposizione del Sindaco (o suo sostituto) senza particolari formalità e, nel caso di eventi calamitosi, possono essere anticipate per le vie brevi.
9. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
10. L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *Comitato*.

Art. 5

(Funzioni del Comitato Comunale di Protezione Civile)

1. Il *Comitato* garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Modello preventivo; Pianificazione dell'emergenza; Modello di soccorso; Modello di primo recupero) e:
 - a) formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'Autorità comunale di protezione civile, sia in fase preventiva, sia di emergenza;
 - b) assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile;
 - c) assicura - in presenza di attività attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 - il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella provinciale e/o prefettizia, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso;
 - d) definisce i protocolli con le strutture operative locali di protezione civile indicate all'art. 11 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 così come aggiornata dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione.

Art. 6

(Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato)

1. Il *Comitato*, con la presenza dei responsabili delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio comunale, assume anche la funzione di Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato, di seguito denominato *Comitato di Coordinamento*, ed è costituito da:
 - a) il *Comitato Comunale di Protezione Civile*;
 - b) un *Responsabile* (o suo sostituto) per ogni organizzazione di volontariato operante in protezione civile sul territorio comunale.
2. La seduta del *Comitato di Coordinamento* per essere regolarmente costituita richiede la presenza di almeno un Responsabile (o suo sostituto) di un'organizzazione di volontariato tra quelle operanti in protezione civile sul territorio comunale e dei quattro membri permanenti del *Comitato*.
3. Il *Comitato di Coordinamento* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.
4. È facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *Comitato di Coordinamento*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
5. Il *Comitato di Coordinamento* viene convocato su disposizione del Sindaco (o suo sostituto) senza particolari formalità.
6. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
7. Il *Comitato di Coordinamento*:
 - a) si esprime in merito a specifici programmi di lavoro (esercitazioni di protezione civile, attività di formazione del volontariato di protezione civile, attività di informazione alla cittadinanza svolta con il supporto del volontariato, ecc.);
 - b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
 - c) si esprime in merito all'acquisizione di attrezzature utilizzabili dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio comunale.
8. L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *Comitato di*

Coordinamento.

Art. 7

(Unità di Crisi Comunale - UCC)

1. Il Comitato si avvale dell'Unità di Crisi Comunale quale supporto tecnico alle decisioni, per l'espletamento dei compiti di direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili.
2. La composizione dell'Unità di Crisi Comunale, di seguito denominata UCC, è la seguente:
 - a) *Sindaco*, di persona o tramite suo rappresentante, che lo presiede;
 - b) *Vicesindaco*, quale sostituto del Sindaco;
 - c) *Assessore alla Protezione Civile*;
 - d) *Direttore di Ripartizione OO.PP., Protezione Civile*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - e) *Comandante della Polizia Locale*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - f) *Direttore di Ripartizione Istruzione, Trasporti, Servizi, Demografici e Statistica*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - g) *Direttore di Ripartizione Patrimonio, Assicurazioni, Concessioni cimiteriali e Ambiente*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - h) *Direttore di Ripartizione Ragioneria Generale, Controllo di Gestione, Programmazione, Economato e Tributi*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - i) *Direttore di Ripartizione Agricoltura, Fiera, CSA, Mercato bestiame (gestione) Commercio, SUAP, Cave e Attività Produttive*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - j) *Direttore di Ripartizione Politiche Sociali, Agenzia lavoro e sviluppo, Progetto giovani, Pace e Solidarietà, Alloggi ERP, Sport e Mercato bestiame (direzione)*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - k) *Direttore di Ripartizione Segreteria del Sindaco, Comunicazione, Legale, Fundraising, URP, Protocollo, Personale e Organizzazione e CED*, di persona o tramite Istruttore Quadro Informatico;
 - l) *Direttore di Ripartizione Cultura, Musei, Turismo, Archivio, Biblioteca, Manifestazioni e Sponsorizzazioni*.
3. L'UCC dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco.
4. È facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori dell'UCC, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
5. L'UCC viene convocata dal Sindaco o dal suo rappresentante in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione;
6. L'UCC deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio.
7. Le convocazioni avvengono su disposizione del Sindaco (o suo sostituto) senza particolari formalità e possono essere anticipate per le vie brevi.
8. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
9. L'UCC assicura - in presenza di attività attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 - il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
10. L'Ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo dell'UCC.

Art. 8

(Sala Operativa Comunale - SOC)

1. In situazioni di emergenza, la Sala Operativa Comunale, di seguito nominata SOC, è l'insieme di persone che opera con l'UCC a supporto del Sindaco per la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari. È anche il luogo fisico e/o virtuale, adeguatamente attrezzato, dove tali persone operano.
2. Costituisce un presidio permanente e continuativo durante l'emergenza e mantiene il collegamento con la rete di comunicazione delle strutture sovraordinate di protezione civile.
3. La composizione della SOC è la seguente:
 - a) **Referente Operativo Comunale (ROC), Funzione di Supporto 1 – Tecnica di Valutazione e Pianificazione** (ruolo ricoperto dal *Direttore di Ripartizione OO.PP., Protezione Civile* e supportato da personale dipendente del Settore di competenza);
 - b) **Funzione di Supporto 2 – Assistenza alla Popolazione, Sanità e Scuole** (ruolo ricoperto dal *Direttore di Ripartizione Istruzione, Trasporti, Servizi, Demografici e Statistica* e dal *Direttore di Ripartizione Politiche Sociali, Agenzia lavoro e sviluppo, Progetto giovani, Pace e Solidarietà, Alloggi ERP, Sport e Mercato bestiame (direzione)*, e supportati da personale dipendente dei Settori di competenza);
 - c) **Referente Comunale del Volontariato (RCV), Funzione di Supporto 3 – Volontariato, Telecomunicazioni** (ruolo

ricoperto da personale volontario delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio comunale);

- d) **Funzione di Supporto 4 – Materiali e Mezzi** (ruolo ricoperto *Direttore di Ripartizione OO.PP., Protezione Civile*, dal *Direttore di Ripartizione Patrimonio, Assicurazioni, Concessioni cimiteriali e Ambiente* e, limitatamente alla gestione del *Piano neve*, dal *Direttore di Ripartizione Agricoltura, Fiera, CSA, Mercato bestiame (gestione) Commercio, SUAP, Cave e Attività Produttive* e supportati da personale dipendente dei Settori di competenza e da personale volontario delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio comunale);
 - e) **Funzione di Supporto 5 – Servizi Essenziali, Monitoraggio e Censimento Danni** (ruolo ricoperto dal *Direttore di Ripartizione OO.PP., Protezione Civile* e dal *Direttore di Ripartizione Agricoltura, Fiera, CSA, Mercato bestiame (gestione) Commercio, SUAP, Cave e Attività Produttive* e supportati da personale dipendente dei Settori di competenza);
 - f) **Funzione di Supporto 6 – Strutture Operative, Viabilità e Presidi Territoriali** (ruolo ricoperto dal *Comandante della Polizia Locale* e supportato da personale dipendente del Settore di competenza);
 - g) **Referente Amministrativo Comunale (RAC), Funzione di Supporto 7 - Amministrativa, Contabile, Mass Media e Informazione** (ruolo ricoperto dal *Direttore di Ripartizione Ragioneria Generale, Controllo di Gestione, Programmazione, Economato e Tributi* e dal *Direttore di Ripartizione Segreteria del Sindaco, Comunicazione, Legale, Fundraising, URP, Protocollo, Personale e Organizzazione e CED* e supportati da personale dipendente dei Settori di competenza);
 - h) **Funzione di Supporto 8 - Gestione del Sistema Informativo ed Informatico dell'Ente** (ruolo ricoperto dal *Direttore di Ripartizione Segreteria del Sindaco, Comunicazione, Legale, Fundraising, URP, Protocollo, Personale e Organizzazione e CED* e supportato da personale dipendente *Istruttore Quadro Informatico*);
4. Ogni ruolo deve essere ricoperto da almeno due persone per garantire la turnazione in caso emergenze prolungate nel tempo e la presenza in servizio in ogni giorno dell'anno di almeno una persona per ogni Funzione.
 5. La *SOC* deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio o comunque in circostanze potenzialmente critiche per la popolazione.
 6. Le convocazioni avvengono su disposizione del Sindaco (o suo sostituto) senza particolari formalità e possono essere anticipate per le vie brevi.
 7. La *SOC* è insediata presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9

(Referente Operativo Comunale - ROC)

1. Il *Referente Operativo Comunale*, di seguito denominato *ROC*, viene individuato dal Sindaco tra i dipendenti o gli amministratori comunali.
2. Il *ROC* ricopre il ruolo di Funzione di Supporto - Tecnica di Valutazione e Pianificazione presso la *SOC*.
3. Alla scadenza del mandato del Sindaco, in caso di mancata nomina del nuovo *ROC*, si intenderà tacitamente riconfermato quello in carica nella precedente amministrazione.

Art. 10

(Referente Amministrativo Comunale - RAC)

1. Il *Referente Amministrativo Comunale*, di seguito denominato *RAC*, viene individuato dal Sindaco tra i dipendenti comunali.
2. Il *RAC* ricopre il ruolo di Funzione di Supporto - Amministrativa, Contabile, Mass Media e Informazione presso la *SOC*.
3. Alla scadenza del mandato del Sindaco, in caso di mancata nomina del nuovo *RAC*, si intenderà tacitamente riconfermato quello in carica nella precedente amministrazione.

Art. 11

(Referente Comunale del Volontariato - RCV)

1. Ogni Responsabile di Organizzazione di volontariato di protezione civile che collabora con la Città di Carmagnola viene nominato dal Sindaco *Referente Comunale del Volontariato*, di seguito denominato *RCV*, e ha il compito di sovrintendere le attività operative delle stesse e di armonizzarle nelle situazioni in cui è stata prevista l'attivazione del volontariato da parte dell'Autorità comunale di protezione civile. Risulta pertanto:
 - a) *RCV* presso la *SOC* e garante della corretta gestione di tutte le attività operative svolte dalle organizzazioni che collaborano con la Città di Carmagnola;
 - b) tramite tra il Sindaco e i volontari, nell'assegnazione dei compiti e nell'impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle attività previste.
2. Il *RCV* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Sindaco, salvo diversa disposizione del Sindaco.

Art. 12

(Funzioni di Supporto della Sala Operativa Comunale)

1. Il *Referente Operativo Comunale (ROC), Funzione di Supporto 1 – Tecnica di Valutazione e Pianificazione:*
 - a) In situazioni ordinarie:
 - acquisisce e aggiorna i dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

- verifica periodicamente, in qualità di amministratore di *SO-PC tool*, i dati contenuti nelle diverse postazioni informatiche;
 - aggiorna i contatti presenti nella rubrica di emergenza (applicazione informatica *INPG-PPC tool*);
 - verifica e aggiorna i dati attinenti le attività di competenza.
- b) Durante l'emergenza:
- coordina le Funzioni di Supporto;
 - assegna, a seguito di segnalazioni di protezione civile giunte in *SOC*, alle Funzioni di Supporto di *SO-PC tool*, i compiti e le attività necessarie per la risoluzione delle situazioni d'emergenza segnalate;
 - provvede a coordinare i rapporti con le componenti operative, tecniche e scientifiche coinvolte nel fronteggiare l'emergenza.
2. **La Funzione di Supporto 2 – Assistenza alla Popolazione, Sanità e Scuole:**
- a) In situazioni ordinarie:
- acquisisce i dati relativi alle risorse sanitarie, assistenziali e alle strutture scolastiche necessari alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
 - acquisisce i dati relativi alle risorse veterinarie in collaborazione con il Settore Ambiente necessari alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
 - acquisisce i dati relativi alle Aree di Emergenza (in particolare le Aree di Attesa e le Aree di Accoglienza);
 - cura i rapporti con il volontariato socio-assistenziale e i contatti con i responsabili delle strutture scolastiche presenti sul territorio;
 - verifica e aggiorna i dati attinenti alle attività di competenza.
- b) Durante l'emergenza:
- interroga i dati demografici;
 - partecipa alla gestione del soccorso sanitario, veterinario e del servizio di assistenza sociale;
 - gestisce le Aree di Emergenza (in particolare le Aree di Attesa e le Aree di Accoglienza);
 - monitora la situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e dell'assistenza sociale;
 - informa il Sindaco circa la situazione dei soccorsi sanitari, delle risorse impiegate e disponibili e quindi dell'eventuale necessità di reperire ulteriori risorse e mezzi;
 - gestisce l'assistenza alla cittadinanza in difficoltà per mancanza di alloggi, alimenti e servizi essenziali;
 - provvede alla redazione degli atti necessari per la messa a disposizione di immobili, aree, alimenti e quanto necessario per garantire l'assistenza alla cittadinanza colpita.
3. **Il Referente Comunale del Volontariato (RCV), Funzione di Supporto 3 – Volontariato, Telecomunicazioni:**
- a) In situazioni ordinarie:
- censisce le risorse umane e materiali, in disponibilità al volontariato;
 - organizza esercitazioni e iniziative utili alla promozione della cultura di protezione civile;
 - acquisisce i dati relativi alle comunicazioni alternative utili ai fini delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
 - verifica l'impiego e la funzionalità delle reti di telecomunicazioni alternative;
 - supporta l'Amministrazione nelle procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività informative, formative, addestrative e operative;
 - gestisce la manutenzione dei gruppi elettrogeni da allacciare all'impianto elettrico della *SOC* in caso di emergenza (competenza del *Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola*);
 - verifica e aggiorna i dati attinenti alle attività di competenza.
- b) Durante l'emergenza:
- supporta l'Amministrazione nelle procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività in emergenza;
 - gestisce la funzionalità dei gruppi elettrogeni allacciati all'impianto elettrico della *SOC* in caso di emergenza (competenza del *Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola*);
 - supporta la struttura comunale di protezione civile negli interventi di soccorso e di assistenza alla cittadinanza e nella gestione degli eventi a rilevante impatto locale;
 - garantisce e gestisce la funzionalità delle comunicazioni alternative.
4. **La Funzione di Supporto 4 – Materiali e Mezzi:**
- a) In situazioni ordinarie:
- acquisisce dati e informazioni relative alle attrezzature tecniche, alle macchine operatrici, ai mezzi di trasporto e alle risorse in genere reperibili in situazioni di emergenza;
 - acquisisce i dati relativi alle Aree di Emergenza (in particolare le Aree di Ammassamento e di Atterraggio Elicotteri);
 - cura i contatti utili per l'attivazione di persone e/o imprese necessarie alla manutenzione di strutture, mezzi e attrezzature utilizzabili in emergenza;

- verifica e aggiorna i dati attinenti alle attività di competenza.
- b) Durante l'emergenza
- cura la gestione delle Aree di Emergenza (in particolare le Aree di Ammassamento e di Atterraggio Elicotteri);
 - reperisce i materiali e i mezzi occorrenti in dotazione al volontariato di protezione civile;
 - contatta persone e/o imprese per interventi di manutenzione a strutture, mezzi e attrezzature utilizzate in emergenza;
 - aggiorna in tempo reale il quadro delle risorse di competenza.
5. **La Funzione di Supporto 5 - Servizi Essenziali, Monitoraggio e Censimento Danni:**
- a) In situazioni ordinarie:
- acquisisce i dati inerenti le società di gestione dei servizi essenziali;
 - acquisisce i dati relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso;
 - gestisce gli atti e ogni documentazione tecnica inerente il rischio idrogeologico e idraulico (previsione, prevenzione, monitoraggio e presidio dei punti critici);
 - organizza la documentazione necessaria al rilevamento dei danni in situazioni di emergenza;
 - verifica e aggiorna i dati attinenti alle attività di competenza.
- b) Durante l'emergenza:
- segnala guasti e interventi ai gestori dei servizi essenziali, seguendone le attività di ripristino, per garantire la funzionalità e la continuità delle erogazioni;
 - attiva una verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati;
 - cura il rilevamento e il censimento dei danni a persone, edifici pubblici e privati, infrastrutture, servizi essenziali, attività produttive, attività commerciali, attività agricole e di allevamento e a opere di interesse storico, artistico e culturale;
 - evidenzia gli interventi urgenti per la minimizzazione delle situazioni di pericolo.
6. **La Funzione di Supporto 6 – Strutture Operative, Viabilità e Presidi Territoriali:**
- a) In situazioni ordinarie:
- acquisisce i dati e le informazioni relative alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di soccorso, in particolare per la rete viaria sul territorio comunale;
 - acquisisce i dati e le informazioni relative alle strutture competenti per interventi di soccorso tecnico urgente in situazioni di calamità, in particolare per il rischio idrogeologico e idraulico;
 - acquisisce i dati e le informazioni relative ai gestori della viabilità e dei trasporti pubblici in genere;
 - organizza squadre composte da personale dei propri uffici e delle strutture di volontariato di protezione civile disponibili per le attività di presidio territoriale;
 - verifica e aggiorna i dati attinenti le attività di competenza.
- b) Durante l'emergenza:
- concorre alla gestione operativa degli interventi di soccorso;
 - gestisce le limitazioni del traffico nelle aree a rischio, la regolamentazione degli afflussi dei soccorsi attraverso la predisposizione di cancelli presidiati e della viabilità alternativa;
 - indirizza la dislocazione e le attività di presidio territoriale, in particolare per eventi che dovessero coinvolgere la rete idrografica sul territorio comunale;
 - coordina le squadre miste composte da personale dipendente e da personale volontario per il controllo dei punti critici e delle aree soggette a rischio preventivamente individuate;
 - cura la gestione dei trasporti necessari al trasferimento della popolazione colpita.
7. **Il Referente Amministrativo Comunale (RAC), Funzione di Supporto 7 – Amministrativa, Contabile, Mass Media e Informazione:**
- a) In situazioni ordinarie:
- svolge attività inerenti l'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi utili in emergenza;
 - verifica periodicamente le funzionalità amministrative di *SO-PC tool* e l'allineamento dei dati di competenza contenuti nelle diverse postazioni informatiche;
 - predisporre procedure inerenti le modalità d'informazione preventiva e in emergenza alla cittadinanza;
 - cura i rapporti con le emittenti radio e televisive, i quotidiani e le agenzie di stampa;
 - verifica e aggiorna i dati attinenti le attività di competenza.
- b) Durante l'emergenza:
- riceve e registra le segnalazioni d'emergenza da inoltrare al coordinatore delle Funzioni di Supporto;
 - coordina le attività amministrative necessarie per la gestione dell'emergenza;
 - assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese per la gestione dell'emergenza in atto;
 - assicura il supporto amministrativo e contabile per le attività di rendicontazione della spesa;

- gestisce eventuali campagne di solidarietà per la raccolta di fondi e svolge le attività amministrative necessarie per la gestione delle offerte e delle donazioni destinate alla popolazione colpita;
- si occupa di informare la cittadinanza in merito alle disposizioni impartite dal Sindaco e ai comportamenti da tenere per fronteggiare adeguatamente la situazione d'emergenza;
- cura la gestione delle comunicazioni ufficiali.

8. Funzione di Supporto 8 - Gestione del Sistema Informativo ed Informatico dell'Ente:

- In situazioni ordinarie:
 - provvede alla manutenzione degli applicativi informatici e alle strumentazioni preposte all'utilizzo degli stessi.
 - verifica e aggiorna i dati attinenti le attività di competenza.
- Durante l'emergenza:
 - garantisce in continuo la funzionalità di reperimento dei dati dai sistemi informativi e informatici dell'Ente;
 - provvede alla manutenzione degli applicativi informatici e alle strumentazioni preposte all'utilizzo degli stessi.




Figura 1. Schema grafico della Sala Operativa Comunale (FS → Funzione di Supporto)

Art. 13 (Esercitazioni)

- Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte al modello di intervento, così come previsto nella pianificazione di emergenza comunale. In generale, servono a validare le procedure e le azioni indicate nella pianificazione; pertanto, devono essere verosimili cioè tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati.

Art. 14 (Piano di Emergenza Comunale)

- È il documento che, a partire dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, prevede l'organizzazione di procedure, di attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione che devono essere portate avanti da una struttura organizzata per operare in situazioni di emergenza.
- I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Pubblicità del Regolamento)

- Copia cartacea del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'U.R.P. (Ufficio del Cittadino) perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito

Internet Ufficiale della Città di Carmagnola. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 16

(Notificazione del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, al Sindaco Metropolitano ed al Prefetto.

Art. 17

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.



CITTÀ DI CARMAGNOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE



**Art. 1
(generalità)**

1. Ai sensi della normativa vigente le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'Autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per organizzazioni di volontariato (di seguito nominate organizzazioni), si intendono quelle di cui all'Art. 2 della L. r. n.38/1994;
 - b) per Autorità comunale di protezione civile si intende, ai sensi della L. n.225/1992, ovvero così come modificato dalla L. n.119/2013, e della L. r. n.7/2003 il Sindaco che, sul proprio territorio, è Autorità di protezione civile;
 - c) per squadra si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

2/6

**Art. 2
(organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione)**

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
 - a) organizzazioni iscritte al registro regionale;
 - b) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.
2. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale con le organizzazioni di volontariato operanti nel comune;
 - b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con le organizzazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
 - c) a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;
 - d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

**Art. 3
(requisiti delle organizzazioni)**

1. Vengono riconosciute operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le organizzazioni iscritte al registro regionale ai sensi della L. n.266/1991 che:
 - a) sono composte da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;
 - b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione Piemonte per i volontari della protezione civile;
 - c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione Piemonte sia chiamata ad intervenire.
3. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale, come da D.P.G.R. n.5/R/2012, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

**Art. 4
(obiettivi delle organizzazioni)**

1. I volontari, appartenenti alle organizzazioni che collaborano con la Città di Carmagnola, prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di protezione civile nelle attività di cui al comma 1 dell'Art. 1. e dettagliate al successivo comma 5 dell'Art. 5 del presente Regolamento.

**Art. 5
(attività delle organizzazioni)**

1. I compiti di protezione civile svolti dal volontario sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità.
2. Le organizzazioni collaborano con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.
3. Le organizzazioni operano sempre su esplicita disposizione del Sindaco che ne verifica le attività per tramite dei rispettivi Responsabili.
4. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature delle organizzazioni convenzionate o comunque in rapporto con la Città di Carmagnola devono essere preliminarmente proposti

- in sede di *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato* che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione d'emergenza comunale.
5. Si elencano di seguito le categorie minime di base dei compiti da prestare alla struttura comunale di protezione civile:
 - a) supporto nelle attività di previsione e prevenzione di protezione civile;
 - b) monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento;
 - c) supporto nelle attività di gestione delle emergenze;
 - d) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione;
 - e) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Forze dell'Ordine, ecc.);
 - f) uso di attrezzature e mezzi speciali in dotazione al volontariato;
 - g) predisposizione e presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale e supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine per la deviazione e la gestione del traffico veicolare;
 - h) supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;
 - i) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
 - j) supporto nell'assistenza alla popolazione;
 - k) supporto nella fase di post-emergenza;
 - l) supporto nella gestione di eventi a rilevante impatto locale sul territorio comunale;
 - m) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria.
 6. Ciascun volontario può svolgere attività appartenenti a diverse categorie di compiti, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dall'organizzazione di appartenenza e/o dalle strutture sovraordinate di protezione civile.
 7. Solo in situazioni in cui il territorio comunale non sia prevedibilmente interessato da alcun evento emergenziale e a seguito di richiesta inoltrata al Sindaco e previa autorizzazione dello stesso, le organizzazioni che collaborano con la Città di Carmagnola potranno essere impiegate, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio di riferimento. Sarà cura dell'ente richiedente, ed eventualmente delle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività delle organizzazioni, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento e soggiorno e quelle assicurative di tutte le risorse umane e materiali attivate.
 8. Il Responsabile (o suo delegato) delle organizzazioni attivate, cura che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, sia sottoposto a controllo sanitario ed eventualmente a sorveglianza sanitaria e sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nonché adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
 9. I volontari di protezione civile intervengono solo su attivazione del Sindaco (o suo delegato) o dall'Autorità di protezione civile competente nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione di protezione civile vigente.
 10. Le organizzazioni, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Autorità di protezione civile competente e degli organi preposti alla direzione tecnica dei soccorsi che insistono sul territorio del comune.
 11. In emergenza i volontari di protezione civile non possono agire di loro iniziativa e sono tenuti a segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell'emergenza eventuali fatti e situazioni che possono comportare un intervento di protezione civile.
 12. Tutte le attività svolte dalle organizzazioni dovranno essere evidenziate in apposito registro gestito dal proprio Responsabile e vistato annualmente dal Sindaco.

Art. 6

(attivazione e impiego delle organizzazioni)

1. L'attivazione delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un'attività di protezione civile; pertanto i compiti non elencati nel precedente Art. 5 non sono da ritenersi di protezione civile.
2. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui alla legge 225/92, ovvero così come modificato dalla L. n.119/2013, e della L.R. 7/2003, nonché della programmazione e svolgimento di attività formative ed addestrative, le organizzazioni presenti sul territorio piemontese, sono attivate dalle Autorità di protezione civile competenti attraverso una formale richiesta d'intervento contenente:
 - a) l'evento o l'attività di riferimento;
 - b) la decorrenza;
 - c) il termine delle attività;
 - d) le modalità di accreditamento dei volontari;
 - e) le modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
 - f) l'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione;
 - g) l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001;

- h) l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari interessati e delle organizzazioni di volontariato coinvolte dall'attivazione.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'Autorità di protezione civile proponente, con oneri a proprio carico.
 4. Per le attività di emergenza, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza del Sindaco per gli eventi di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) della L. n.225/1992, ovvero così come modificato dalla L. n.119/2013, con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al D.P.R. n.194/2001.
 5. Il Sindaco, in previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui alla L. n.225/1992, ovvero così come modificato dalla L. n.119/2013 e alla L. r. n.7/2003, nonché in occasione di attività formative, informative, addestrative ed esercitative attiva il volontariato di protezione civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di protezione civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 7 del precedente Art.5.

Art. 7

(impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale)

4/6

1. L'impiego delle organizzazioni e delle attrezzature in loro dotazione in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza:
 - a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - b) di un atto formale dell'Autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC);
 - c) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.
3. L'attivazione della pianificazione di protezione civile non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione di protezione civile vigente ed il coinvolgimento delle organizzazioni nell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. n.194/2001.
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'Art. 9 del D.P.R. n.194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano d'emergenza vigente.

Art. 8

(impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla L. n.225/1992, ovvero così come modificato dalla L. n.119/2013, ma tra quelle definite dal *Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse*, approvato con Decreto prefettizio in data 24/01/2014.
2. L'attivazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'Autorità competente (Sindaco, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.
3. L'attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:
 - a) la richiesta di concorso da parte dell'Autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il Sindaco;
 - b) l'Autorità competente si assume il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti.
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'Autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

Art. 9
(formazione e addestramento del volontariato)

1. Gli aderenti alle organizzazioni, previa valutazione del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato* e autorizzazione del Sindaco, sono tenuti a seguire corsi di formazione, informazione e attività di addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni di protezione civile.
2. Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
3. La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendole d'intesa con enti pubblici e privati.

Art. 10
(compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

5/6

1. In relazione ai principali rischi cui il territorio comunale è soggetto e alle necessità operative stabilite nella pianificazione di emergenza comunale, le organizzazioni possono essere suddivise in Unità Operative così distinte:
 - a) *Unità operativa rischio idrogeologico*, orientata nella specializzazione in attività di previsione, prevenzione e supporto negli interventi legati al rischio idrogeologico;
 - b) *Unità telecomunicazioni alternative*, orientata nella specializzazione delle attività di telecomunicazione a supporto di interventi di protezione civile (compresa la gestione manutentiva degli apparati);
 - c) *Unità operativa logistica*, orientata nella specializzazione in attività logistiche riguardanti la predisposizione, l'allestimento e la gestione operativa delle aree di emergenza (aree di attesa, accoglienza, ammassamento);
 - d) *Unità operativa eventi di rilevante impatto locale e informazione alla popolazione*, orientata nella specializzazione sia in attività di supporto alla gestione di situazioni che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone riguardanti il territorio comunale, sia in quelle di informazione preventiva e in emergenza alla popolazione in vista o al verificarsi di un evento.
2. Gli appartenenti alle Unità operative sono denominati *Volontari scelti*; viene data loro priorità nelle attività di formazione e addestramento specialistico e sono individuati in funzione delle esperienze maturate in protezione civile e della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività di volontariato di protezione civile.
3. I *Volontari di supporto* pur non appartenendo alle Unità Operative, devono garantire una continuità e una disponibilità di tempo minime da dedicare alle attività dell'organizzazione, sufficienti a giustificare il mantenimento della copertura assicurativa e delle dotazioni personali messe a disposizione dall'organizzazione stessa.

Art. 11
(doveri)

1. Gli appartenenti alle organizzazioni sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'Art. 5 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. L'essere volontari di protezione civile di organizzazioni che collaborano con la Città di Carmagnola comporta:
 - a) la partecipazione a corsi di formazione, informazione e addestramento e ad esercitazioni, secondo quanto stabilito dal *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - b) la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
 - c) il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
 - d) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell'uso, o del mancato uso, delle dotazioni assegnate.

Art. 12
(diritti)

1. Alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici di Legge previsti dal D.P.R. n.194/2001.
2. I rimborsi alle organizzazioni di ed ai datori di lavoro per le attività previste dal D.P.R. n.194/2001 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di Legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di Legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.
4. Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di Legge. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'Autorità di protezione civile competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.

Art. 13
(dotazioni delle organizzazioni)

1. Le organizzazioni che collaborano con la Città di Carmagnola, previa valutazione del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*, integrano eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accettano donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti.
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 14
(rimborsi)

1. Alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di protezione civile anche attraverso la richiesta prevista ai sensi del D.P.R. n.194/2001 effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte, si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

Art. 15
(pubblicità del regolamento)

1. Copia cartacea del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'U.R.P. (Ufficio del Cittadino) perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet Ufficiale della Città di Carmagnola. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 16
(notificazione del regolamento)

1. Copia del presente regolamento viene notificata al Presidente della Giunta Regionale, al Sindaco Metropolitano e al Prefetto.

Art. 17
(rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

Art. 18
(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.